



Servizi Idrici

Funzionario incaricato
Ing. Monica Filpa
Tel. 0332 1421513

16 luglio 2026
Protocollo n. <PEC>

Alla
PROVINCIA DI VARESE
Settore Territorio
Ufficio pianificazione, gestione del territorio,
commercio, VAS e VIA

istituzionale@pec.provincia.va.it

INVIATA TRAMITE PEC

Oggetto: Parere Ufficio d'Ambito verifica assoggettabilità VAS – SUAP - ampliamento ditta MASS s.r.l. – Comune di Sumirago

Con riferimento alla documentazione depositata relativamente alla verifica di assoggettabilità VAS per il SUAP - ampliamento ditta MASS s.r.l. del comune di Sumirago, preso atto del parere del gestore del SII Alfa S.r.l. (prot. ATO n. 3227 del 16/07/2026), si fanno presenti le seguenti osservazioni.

Il territorio del comune di Sumirago ricade all'interno dell'agglomerato AG01209001_Lonate Pozzolo, servito dall'impianto DP01209001_Lonate Pozzolo, con potenzialità massima di trattamento di 397.224 AE e 365.665 AE trattati.

L'intervento prevede una variante al PGT comunale riguardante relativa a un'area al cui limitare svolge attività l'impresa in oggetto, che intende ivi ampliare il sito industriale con la costruzione di un nuovo edificio a uso produttivo.

L'intervento comporta variante urbanistica poiché nel PGT vigente l'area dell'ampliamento è un'area a destinazione agricola.

Si fa presente che le informazioni sul sistema di depurazione presenti a pag. 55 del rapporto preliminare sono obsolete, anche relativamente alle non conformità allo scarico.

Non vengono dettagliate le attività che verranno svolte all'interno del nuovo fabbricato, né se ci sarà necessità di allaccio alla rete fognaria. Sarà quindi necessario che vengano fornite queste informazioni, oltre al carico in termini di AE derivante dalla realizzazione dell'edificio.

Vista comunque la destinazione industriale e il ridotto impatto in termini di AE che si ipotizza possa avere un'attività di questo tipo e dimensioni, vista la capacità residua del depuratore di Lonate Pozzolo, non si ravvisano particolari criticità rispetto alla depurazione.

Nella medesima pagina si dichiara che l'area interessata dalla Variante non ricade in aree critiche (aree a vincolo idrogeologico, aree di rispetto dei pozzi) e che *“l'approvvigionamento idrico avviene dalla rete idrica comunale e se presente l'aumento della richiesta della risorsa si ritiene non incida sostanzialmente sul consumo di risorse idriche e non è tale da determinare squilibri o la necessità dell'apertura di nuove captazioni.”*.

Per la migliore regimentazione delle acque superficiali, nonché di quelle meteoriche effluenti dal nuovo fabbricato, si dichiara che si provvederà alla costruzione di una vasca di laminazione, completamente interrata, che trattenga le acque meteoriche per reimmetterle nel corso d'acqua superficiale presente nelle vicinanze in momenti successivi e pertanto a pag. 57 si dichiara che *“non vi è aumento del rischio idraulico poiché si è provveduto al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica. E' stata redatta la Relazione di invarianza idraulica e idrologica (secondo Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017 e il Regolamento Regionale n.8 del 19 aprile 2019) (...)”*

L'area oggetto di variante rientra in agglomerato.

Si riporta il parere del gestore Alfa S.r.l.: *“A riscontro della convocazione della conferenza per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Piano di Governo del Territorio relativa al “progetto di costruzione fabbricato produttivo in ampliamento ad attività esistente Ditta MASS S.r.l. in Via Trento” tramite procedura SUAP, pervenuta in data 29/06/2026 prot. 14134, preso visione della documentazione messa a disposizione, si comunica che la società scrivente ha in gestione per il Comune di Sumirago il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.*

In questa fase preliminare del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, a cui seguiranno i successivi atti amministrativi di approvazione del progetto per la realizzazione dell'intervento proposto, lo scrivente ufficio non può esprimere uno specifico parere di competenza, ma solo segnalare che non si rilevano in questo momento ed in linea generale, elementi ostativi a riguardo.

Per quanto è possibile comprendere dagli elaborati messi a disposizione, non si evince l'esigenza di servire il nuovo complesso residenziale con l'estensione di nuove reti di acquedotto e fognatura. Si segnala in ogni caso che l'attuazione degli ambiti urbanistici comunque denominati (completamento, rigenerazione, trasformazione, ecc.), in cui è prevista la realizzazione di estensione di reti fognarie bianche o nere in cessione da parte di privati, saranno assoggettati alla procedura prevista dagli articoli 54 comma 2 e 55 del Regolamento del SII.

E' doveroso segnalare inoltre che, per quanto concerne il collegamento dell'immobile al servizio acquedotto per l'uso antincendio, è vietata l'aspirazione diretta dalla rete principale, con la condizione di

posizionare a valle del misuratore un impianto di sollevamento adeguato alla richiesta. Tale condizione è imposta dall'art. 23.1 del regolamento del servizio idrico integrato in vigore e potrebbe essere necessaria in casi selezionati anche per l'uso civile. La pressione minima garantita è 15m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica).

Per quanto riguarda invece l'allacciamento alla pubblica fognatura degli erigendi fabbricati, è possibile fare richiesta attraverso la modulistica reperibile sito del gestore, durante la fase di presentazione/rilascio del titolo idoneo a costruire.

Si sottolinea che la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, è necessario rispettare i contenuti del R.R. 23.11.2017 n. 7 e s.m.i. A tal fine si sottolinea che, ai sensi dell'art. 57 comma 7 del regolamento del SII: "Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato". Qualora le acque raccolte dal piazzale dovessero rientrare nelle disposizioni di cui al R.R. 24.03.2006 N. 4, le stesse dovranno essere opportunamente separate e parzialmente convogliate in fognatura.

Valutazioni più dettagliate sulle necessità peculiari dell'ambito, saranno pertanto eseguite dopo aver effettuato un sopralluogo ed i rilievi necessari durante le successive fasi di attuazione del progetto."

Con riferimento al sistema di raccolta, trattamento e smaltimento, è necessario verificare se l'attività prevista risulti soggetta o meno al R.R. 4/2006 e quindi ai relativi adempimenti; inoltre, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: "Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."

Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019).

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito;
- qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la relativa procedura autorizzativa (AIA, AUA, ex art 208 d.lgs 152/2006, ex art 124 d.lgs 152/2006...);

- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n.7/2017 aggiornato con R.R. n.8/2019.

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente